

STATUTO

Fondazione Casa Ilaria - Ente Filantropico - ETS

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

Per iniziativa dell'Associazione Noi per l'Africa e il Mondo ONLUS, con sede in PONTEDERA (PI), al fine di onorare la memoria di Suor Ilaria Meoli, è costituita la Fondazione denominata "**Fondazione Casa Ilaria - Ente Filantropico - ETS**"; l'indicazione ETS e la qualifica di Ente Filantropico potranno e dovranno essere adoperati, anche nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, soltanto dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS e finché questa persista.

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale in Bientina (PI) ed il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria; l'organo amministrativo provvederà a comunicare l'indirizzo completo della sede al RUNTS e presso ogni autorità o ufficio competente.

ARTICOLO 3 - SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili, né avanzi di gestione, né riserve, né fondi durante la sua vita.

La Fondazione, con l'intento di mantenere viva la memoria di Suor Ilaria, promuove il benessere, la qualità della vita e la spiritualità di tutte le persone, in particolare delle persone in condizioni di svantaggio per problemi di salute mentale, disabilità fisica, psichica o sensoriale e delle loro famiglie, delle persone con problemi di emarginazione e povertà, mediante lo svolgimento - in via principale - delle attività di erogazione di denaro, beni o servizi (anche di investimento) a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, favorendo, sostenendo e conducendo (in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi):

- attività di solidarietà, beneficenza, inclusione, tutela delle pari opportunità; tutela dei diritti civili e umani; accoglienza, ospitalità e spiritualità; sostegno, consulenza e terapia psicologica; assistenza sociale e socio-sanitaria; inserimento lavorativo e occupazionale, con particolare - ma non esclusivo - riferimento all'ambito agricolo, turistico, culturale e sociale;

- attività informative e di sensibilizzazione, educative, formative e riabilitative, sociali, culturali e spirituali; di ricerca scientifica di particolare interesse sociale; di tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico.

Per raggiungere gli scopi suddetti la Fondazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati interessati, opererà per:

promuovere ed organizzare iniziative per reperire i mezzi ne-

cessari e raccogliere i fondi utili al sostentamento delle attività statutarie;

promuovere ed organizzare ogni attività di utilizzo dei beni di proprietà della Fondazione per il sostentamento delle attività statutarie;

promuovere ed organizzare attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sui temi di intervento statutari.

La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici che siano utili al raggiungimento dei fini sopra individuati.

La Fondazione potrà perseguire i suoi scopi anche aderendo e/o partecipando e collaborando con enti pubblici e privati ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti.

I valori che ispirano la Fondazione sono:

- l'accoglienza e la cura della persona, nell'incontro con la propria e altrui vulnerabilità, per capovolgere la cultura dello scarto e porre al centro l'accoglienza di ognuno;
- la ricerca della salute e del benessere di ciascuno attraverso un'attenzione costante alla persona, in tutte le sue dimensioni: fisica, psichica, relazionale e spirituale;
- la valorizzazione delle risorse di ogni individuo, del territorio e della tradizione della Toscana, delle esperienze e delle competenze del volontariato;
- l'innovazione nell'ambito della solidarietà verso le persone più povere e svantaggiate, allo scopo di onorare la creatività e lo spirito di ricerca di Suor Ilaria;
- la collaborazione con le reti territoriali, nazionali e internazionali di solidarietà e la promozione del senso di comunità, considerato che gli interventi realizzati dalla Fondazione si pongono in un'ottica di collaborazione con le realtà presenti e disponibili sul territorio e promuovono lo sviluppo di sinergie ad ogni livello;
- la cura della natura e della bellezza: la Fondazione riconosce nell'amore per la natura e nel contatto con la vita degli animali, con le coltivazioni naturali, col ritmo dato dalle stagioni e dai giorni, unitamente al desiderio di bellezza, strumenti educativi e terapeutici, che contribuiscono in modo sostanziale allo sviluppo e al recupero di una vita buona e sana per ciascuno;
- il rispetto e la custodia della libertà, della propria segreta o evidente vulnerabilità, della possibilità e del diritto di essere ciò che si è, di crescere, vivere ed esprimere i propri doni nella compagnia di persone con cui condividere fraternamente i diversi momenti della vita;
- la valorizzazione del contributo volontario e gratuito di ciascuno nella realizzazione di ogni intervento proposto, per la crescita di una comunità accogliente e solidale.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ STRUMENTALI ED ACCESSORIE

La Fondazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri e i

limiti di strumentalità e secondarietà disposti da apposito

Decreto Ministeriale previsto dall'art. 6 CTS o comunque da altre norme di attuazione, attività diverse da quelle di interesse generale indicate nell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o in appresso CTS), tra le quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti:

a) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, partecipando eventualmente anche alla loro costituzione;

b) promuovere e organizzare stabilmente e/o saltuariamente corsi di formazione, seminari, convegni o ogni altra iniziativa culturale ed evento promozionale atto ed idoneo a promuovere gli scopi, i valori e le attività della Fondazione stessa;

c) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, laiche e religiose, in Italia e all'estero;

d) sostenere attività di studio e ricerca, sia direttamente, sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni, partnership, borse di studio;

e) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;

f) realizzare, acquistare, gestire, anche assumendo la qualifica di trustee in trust, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo e locare immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari al perseguimento dei propri scopi; amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;

g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti in genere senza preclusione di sorta;

h) promuovere e stipulare intese, contratti, convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, enti religiosi e laici, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

-- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro effettuati dal Fondatore in sede di costituzione;

-- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione, da elargizioni, contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche diritti d'autore) fatte da Enti, pubblici e/o privati, e da Privati;

-- dalla parte di rendite non utilizzate o dal risultato del periodo o da sopravvenienze a qualsiasi titolo pervenute;

-- da contributi provenienti dallo Stato Italiano o da altri Stati Stranieri e persone giuridiche internazionali e/o so-

vrnazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani, di qualsiasi genere e natura.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato per finalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Possono conseguire la qualifica di:

a) benefattori: gli enti pubblici e privati, le società, le organizzazioni di categoria ed i privati cittadini che anche "una tantum" contribuiscano con elargizioni di qualsiasi entità a favore della Fondazione;

b) sostenitori: gli enti pubblici e privati, le società, le organizzazioni di categoria ed i privati cittadini che contribuiscano con una elargizione minima effettuata in un anno di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero centesimi);

c) grandi sostenitori: gli enti pubblici e privati, le società, le organizzazioni di categoria ed i privati cittadini che contribuiscano con una elargizione minima annua di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi) per almeno tre anni.

ARTICOLO 6 - FONDATORE

Il Fondatore è l'Associazione "Noi per l'Africa e il mondo Onlus".

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i membri dell'organo di controllo, per i quali potrà essere stabilito un compenso.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri che devono essere di comprovata esperienza e moralità; il numero dei componenti può essere elevato a sette qualora lo richiedano esigenze organizzative.

I componenti del primo Consiglio vengono nominati a vita dal Fondatore in sede di costituzione; in caso di nomine successive, la carica avrà durata quinquennale, con possibilità di rinnovo.

Qualora il numero dei consiglieri si riduca al di sotto del detto limite di cinque, per rinuncia, morte o decadenza di un consigliere, nonché per revoca per giusta causa, deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei restanti membri, diversi dall'interessato, la sostituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte o decadenza, e/o revoca mediante nomina da parte del Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei membri ancora in carica.

Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente designato. La

carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- predispone e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché l'alienazione e l'acquisto di beni mobili ed immobili;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera le modifiche dello Statuto a norma di quanto previsto al successivo articolo 14;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto al successivo articolo 15;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano demandati dal presente Statuto ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, e deve riunirsi almeno una volta l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avere luogo con avviso inviato un giorno prima rispetto alla data fissata per la riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresa la posta elettronica), ed i relativi documenti devono essere conservati.

La presenza dei convocati alle sedute sana qualunque vizio relativo alla convocazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro dei verbali e sottoscritti dal presidente della Fondazione e dal segretario, ove nominato.

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza o con altre modalità che comunque assicurino la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito. Le adunanze si considerano avvenute nel luogo in cui

sono presenti fisicamente il Presidente e il segretario verbalizzante, se nominato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Al momento dell'accettazione della nomina, deve essere comunicato alla Fondazione un indirizzo di posta elettronica al quale poter validamente a tutti gli effetti fare pervenire gli avvisi di convocazione e in genere le comunicazioni. Detto indirizzo di posta elettronica potrà essere successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 9 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

Il primo Presidente verrà nominato nell'atto costitutivo dal Fondatore e rimarrà in carica per cinque anni.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici.

Il Presidente può altresì nominare procuratori e delegati esterni per atti o categorie di atti.

Il Presidente convoca e presiede l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri e esegue i compiti che il Consiglio abbia ritenuto di delegargli e può adottare, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione ad eccezione dell'approvazione dei bilanci.

I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva che dovrà comunque convocarsi entro 30 (trenta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

La carica di Presidente è gratuita.

ARTICOLO 10 - VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione spetta al Vicepresidente.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo può essere monocratico oppure costituito da un collegio formato da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I primi componenti dell'Organo di Controllo sono nominati in sede di costituzione dal Fondatore.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino al-

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

In caso di composizione collegiale i componenti effettivi eleggono tra di loro il Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.; essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. comma secondo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del CTS e che contenga l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma primo del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle attività o su specifiche questioni.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da tre a cinque membri, scelti e nominati per la prima volta dal Fondatore e successivamente nominati dall'organo amministrativo.

Il Collegio dei Garanti svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. Esso può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I membri del Collegio dei Garanti durano in carica cinque esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca per giusta causa da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - LIBRI SOCIALI - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

I libri sociali e i registri contabili che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- ogni altro libro necessario a termine di legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina

il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è re-

dato un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo; il bilancio preventivo annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.

Gli organi preposti alla amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previa copertura finanziaria corrispondente.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita della Fondazione. La destinazione di utili o avanzi di gestione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni di legge.

La fondazione definisce i programmi di attività in attuazione degli scopi statutari ed imposta i relativi bilanci di previsione tenendo conto delle compatibilità finanziarie.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, l'ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

A' sensi dell'art. 39 del citato CTS il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del CTS, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione: a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet; b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del CTS e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività, con particolare riferimento al "Progetto Casa Ilaria"; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il Consiglio di Amministrazione potrà apportare allo Statuto esclusivamente le modifiche che possano in futuro rendersi necessarie o utili al fine di adeguare lo Statuto medesimo alla normativa tempo per tempo vigente in materia di fondazioni ed enti del terzo settore.

La relativa delibera dovrà essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

ARTICOLO 15 - SCIoglIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti e comunque con il voto favorevole del Presidente può deliberare lo scioglimento della Fondazione, nominando uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi ad altre organizzazioni in stretta osservanza della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.TO LAURA CAPANTINI

F.TO DOLORES CECCANTI

F.TO ROBERTO MILIFFI

F.TO MARISA BONAMICI

F.TO IACOPINI GIANCARLO

F.TO MAURIZIO GRONCHI TESTE

F.TO MATTEO GIORGETTI TESTE

F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)